

Codice A1813A

D.D. 2 febbraio 2016, n. 237

R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche - L.R. 12/2004. Domanda di autorizzazione idraulica del Consorzio Irriguo della Roggia di Campagna e della Roggia San Marco con sede in CHIVASSO (TO) per la realizzazione del collegamento tra le Rogge di Campagna e Reirola, in Comune di Montanaro (TO) - Autorizzazione idraulica n. 5/2016.

Consorzio Irriguo della Roggia di campagna e della Roggia San Marco con sede a Chivass0 (TO): C.f. n. 91025740019. Autorizzazione idraulica n. 5/2016.

Con domanda in data 20/11/2015 pervenuta in data 28/11/2015, il Consorzio Irriguo della Roggia di Campagna e della Roggia San Marco ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica per la realizzazione di una paratoia metallica mobile a regolazione del collegamento tra le Rogge Campagna e Reirola. In Comune di Montanaro (TO).

Gli elaborati progettuali sono stati approvati dal Comune di Montanaro con deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 28/10/2015 che è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 09/11/2015 per 15 giorni consecutivi senza osservazioni e/o opposizioni.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte del funzionario incaricato del Settore Regionale Decentrato OO. PP. di Torino al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, l'esecuzione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24.3.1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico e l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la l.r. 4/2009 ed il regolamento forestale approvato con D.P.G.R. n 4/R del 15.02.2010;
- viste le ll.rr. n 12/2004 e n 9/2007 ed il regolamento approvato con D.P.G.R. 06.12.2004 n. 14/R e s.m.i. recanti disposizioni sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22.10.2001 recante l'individuazione dei Settori Regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 recante attribuzioni ai Dirigenti;

determina

di autorizzare_ ai fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904 ed ai fini della gestione del demanio idrico ai sensi della l.r. 12/2004 il Consorzio Irriguo delle Rogge Campagna e San Marco con sede a Chivasso (TO) , all'esecuzione degli interventi indicati , nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, e agli del Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione alle opere esistenti potranno essere introdotte senza la preventiva autorizzazione;
 2. è a carico della Ditta richiedente l'onere conseguente e la sicurezza idraulica, svincolando questa Amministrazione da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua;
 3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere utilizzato ad imbottimento di sponda o a colmataura di buche o depressioni. Quello proveniente dalla eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo ;
 4. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento nei riguardi sia delle spinte dei terreni che delle pressioni e sotto spinte idrauliche indotte da eventi di piena.
 5. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto richiedente di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione;
 6. il presente parere, è accordato ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto richiedente, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza del presente parere;
 7. il provvedimento ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento, fatte salve proroghe richieste a questo Settore ;
 8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto richiedente modifiche alle opere, o anche di procedere alla revoca del presente atto, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Adriano Bellone